



Amministrazione Provinciale di Siena

SERVIZIO TRASPORTI

REGOLAMENTO PER L'ESPLETAMENTO DEGLI ESAMI PER IL CONSEGUIMENTO DELL'IDONEITA' ALL' ATTIVITA' DI CONSULENZA PER LA CIRCOLAZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO.

INDICE

Art. 1 - Finalità.....	pag. 3
Art. 2 - Modalità per il conseguimento dell'attestato.....	3
Art. 3 - Requisiti per l'ammissione all'esame.....	3
Art.4 - Avviso pubblico.....	4
Art. 5 - Domanda di ammissione.....	4
Art. 6 - Commissione esaminatrice.....	4
Art. 7 - Commissione esaminatrice - Norme di funzionamento.....	5
Art. 8 - Sessioni d'esame.....	6
Art. 9 - Programma d'esame.....	7
Art. 10 - Prove di esame.....	7
Art. 11 - Svolgimento delle prove scritte.....	7
Art. 12 - Adempimenti dei concorrenti e della Commissione al termine delle prove scritte.....	8
Art. 13 - Processo verbale delle operazioni d'esame.....	9
Art. 14 - Dichiarazione di idoneità e rilascio dell'attestato.....	9
Art. 15 - Mancato conseguimento dell'idoneità.....	9
Art. 16 - Revoca dell'attestato d'idoneità.....	9
Art. 17 - Disposizioni finali e transitorie.....	9
Allegati: -2A - Programma di esame.....	11
2B- Schema domanda di ammissione all'esame.....	13

Art. 1
Finalità

1. Con il presente atto si regolamentano le modalità per lo svolgimento degli esami per il conseguimento dell'idoneità all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto su strada, in attuazione all'art. 105, comma 3, lett. g) del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112.

Art. 2
Modalità per il conseguimento dell'attestato

1. Il titolo professionale e l'idoneità di cui all'art. 1 si conseguono previo superamento di apposito esame, il cui programma e le cui modalità di svolgimento sono regolati dalle norme di settore (L.264/1991; D.M. 338/1996) e dal presente atto.

Art. 3
Requisiti per l'ammissione all'esame

1. Non possono essere ammessi a sostenere gli esami per ottenere l'attestato d'idoneità professionale all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto:

- i delinquenti abituali, professionali, o per tendenza e coloro che sono o sono stati sottoposti a misure di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituita dalla legge 3 agosto 1988, n. 327, nonché dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, così come successivamente modificata ed integrata;
- le persone condannate a pena detentiva non inferiore a tre anni, fatti salvi gli effetti di provvedimenti riabilitativi;
- coloro che hanno riportato condanne per delitti contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, ovvero per i delitti di cui agli articoli 575, 624, 628, 629, 630, 640, 646, 648 e 648-bis del codice penale, per il delitto di emissione di assegno senza provvista di cui all'articolo 2 della legge 15 dicembre 1990, n.386, o per qualsiasi altro delitto non colposo per il quale la legge preveda la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni, salvo che non sia intervenuta sentenza definitiva di riabilitazione;
- le persone interdette o in regime di fallimento;

2. Il soggetto che intende conseguire l'attestato dell'idoneità all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto su strada deve possedere i seguenti requisiti:

- maggiore età;
- cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri della UE;
- diploma di istruzione superiore di secondo grado, o equiparato;
- in caso di mancanza del diploma di cui al punto precedente, attestato di partecipazione e superamento di apposito corso di formazione della durata minima complessiva di 200 (duecento) ore, organizzato dalla Regione di riferimento o da altro soggetto da questa individuato, ai sensi del D.M. 127/2000;

3. i requisiti per ottenere l'ammissione all'esame devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda;

4. Il soggetto che intende conseguire l'attestato dell'idoneità all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto su strada deve dichiarare, sotto la propria responsabilità che non sussistono né nei propri confronti, né nei confronti dei familiari conviventi, anche di fatto, le cause di divieto, di sospensione e di decadenza previste dall'art.10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;

Art. 4

Avviso pubblico

1. L'apertura dei termini per la presentazione delle domande di ammissione all'esame per il conseguimento dell'idoneità professionale avverrà mediante avviso pubblico, contenente tutti gli elementi e le indicazioni utili allo svolgimento del procedimento;
2. L'avviso verrà affisso all'Albo Pretorio della Provincia per giorni 15 (quindici), pubblicato nel sito Web dell'Ente, nonché inviato all'Ufficio Provinciale di Siena del Dipartimento Trasporti Terrestri - Ministero dei Trasporti ed alle associazioni di categoria;
3. La scadenza del termine di presentazione delle domande di ammissione è fissato in giorni 30 (trenta) dalla data di pubblicazione;

ART. 5

Domanda di ammissione

1. Ai fini dell'ammissione all'esame i candidati devono presentare alla Provincia di Siena apposita domanda in forma scritta e in bollo, autocertificando il possesso dei requisiti per l'ammissione;
2. Il soggetto che intende sostenere l'esame deve dichiarare, tramite apposito modello di autocertificazione, sotto la propria responsabilità, di non aver sostenuto, nei due mesi antecedenti, lo stesso esame presso altra Amministrazione Provinciale;
3. Alla domanda deve essere allegata la prova dell'avvenuto pagamento dei diritti di segreteria;
4. Al fine di semplificare la redazione della domanda, il Servizio competente predispone e diffonde anche per via telematica idonei modelli *fac-simile*, ai sensi dell'art. 48 del D.P.R. 445/2000, scaricabili dal sito Web dell'Ente – www.provincia.siena.it;
5. Le domande di ammissione all'esame sono valutate dall' Ufficio Trasporti dell'Amministrazione Provinciale, al fine di verificare la regolarità delle stesse ed il possesso dei requisiti prescritti;
6. In caso di documentazione insufficiente, l'ufficio può disporre l'integrazione della medesima attraverso apposita richiesta, determinando altresì la data entro cui far pervenire la documentazione mancante, pena la non ammissione all'esame;
7. In caso di accertata insussistenza di uno o più requisiti, l'ufficio esclude il candidato dall'ammissione all'esame, con motivata disposizione dirigenziale. Nel provvedimento devono essere espressamente indicati le autorità giurisdizionali competenti per l'esperimento di eventuale ricorso;
8. In caso di non ammissione all'esame, l'ufficio ne dà comunicazione all'interessato, con la medesima procedura prevista per comunicare l'ammissione;
9. L'Amministrazione Provinciale di Siena non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato, oppure per mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore o per errate spedizioni via fax o e-mail;

Art. 6

Commissione esaminatrice

1. Gli esami per l'accertamento della idoneità professionale di cui all'art. 1, si svolgono dinanzi ad apposita Commissione i cui componenti, nominati con decreto del Presidente della Provincia, ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 "T.U.E.L.", durano in carica tre anni dalla nomina, salva diversa indicazione dell'Amministrazione;
2. La Commissione è presieduta dal Dirigente del Servizio Trasporti, o da un suo delegato, ed è composta dai seguenti soggetti (*10 componenti*):
 - Presidente;
 - un rappresentante del Dipartimento dei Trasporti Terrestri (ingegnere o architetto) designato dal Direttore Provinciale;
 - un esperto delle materie d'esame anche su designazione della Regione Toscana;
 - un rappresentante del Corpo della Capitaneria di Porto del Ministero dei Trasporti (Dirigente o Funzionario equiparato, in servizio presso uno degli uffici marittimi nell'ambito territoriale della Regione Toscana, designato dalla Direzione marittima di Livorno);
 - un rappresentante del Ministero dell'Economia e delle Finanze (Dirigente o Funzionario equiparato, in servizio nell'ambito territoriale della Provincia di Siena, designato dalla Direzione Regionale delle Entrate per la Toscana);
 - un rappresentante della Commissione consultiva per la tenuta dell'Albo provinciale di Siena degli autotrasportatori per conto terzi (designato dal Presidente della Commissione consultiva tra i componenti della stessa);
 - un rappresentante della Commissione consultiva della Provincia di Siena per l'autotrasporto in conto proprio (designato dal Presidente della Commissione consultiva tra i componenti della stessa);
 - due rappresentanti dei titolari degli studi di consulenza automobilistica (designati dalle strutture di livello provinciale delle associazioni di categoria degli studi di consulenza automobilistica maggiormente rappresentative);
 - un rappresentante dell'Automobile Club di Siena (Dirigente o Funzionario equiparato) designato dal Direttore dello stesso Automobile Club di Siena);
3. E' fatta salva la eventuale diversa composizione della commissione esaminatrice in forza di specifiche disposizioni di Legge;
4. Per ogni componente effettivo deve essere contestualmente designato un supplente che partecipa alle sedute in assenza del titolare;
5. I componenti le Commissioni durano in carica tre anni dalla nomina salvo diversa indicazione dell'Ente;
6. Ai componenti della Commissione, non dipendenti dell'Amministrazione Provinciale, spetta un gettone di presenza il cui importo è determinato dalla Giunta Provinciale, oltre al rimborso spese secondo la disciplina vigente se residenti fuori dalla Provincia di Siena;
7. Le funzioni di segreteria della Commissione sono affidate a personale del Servizio Trasporti, designato con disposizione dirigenziale.

Art. 7

Commissione esaminatrice - Norme di funzionamento

1. Le riunioni della Commissione esaminatrice sono convocate dal Presidente, che ne fissa l'ordine del giorno;

2. Il Presidente della Commissione esaminatrice, preliminarmente, verifica la validità della formazione della Commissione stessa e si accerta dell'identificazione dei candidati;
3. La Commissione, in ragione della peculiarità e complessità degli argomenti oggetto della prova di esame, opera validamente con la presenza di tutti i componenti previsti (effettivi o supplenti).
4. Il Commissario effettivo o supplente che non si presenta per due volte consecutive alle sedute della Commissione, senza giustificato motivo, è revocato con le stesse modalità previste per la nomina; contestualmente, il Presidente della Provincia nomina un nuovo Commissario;
5. Nell'ipotesi in cui difetti la regolare costituzione, il Presidente riconvoca la Commissione a data successiva, dandone immediata comunicazione ai candidati;
6. Il Presidente, i componenti della Commissione esaminatrice ed il segretario prendono visione dei nominativi dei concorrenti e rilasciano dichiarazione scritta della non sussistenza di situazione di incompatibilità con i concorrenti - previa lettura ed ai sensi degli artt. 51 e 52 del Codice di Procedura Civile - incompatibilità derivanti dall'essere legati con qualcuno dei candidati da vincoli di parentela o di affinità entro il IV grado;
7. Il Presidente successivamente alla scadenza della presentazione delle domande di partecipazione agli esami da parte dei partecipanti, invia via e-mail e/o via fax ai componenti della commissione i nominativi e il modello di dichiarazione di incompatibilità, di cui al comma precedente. E qualora uno o più commissari ravvisassero l'incompatibilità di partecipazione agli esami, tempestivamente delegheranno i membri supplenti;
8. Le procedure concorsuali devono concludersi entro 30 (trenta) giorni dalla data di effettuazione della prova scritta. L'inosservanza di tale termine dovrà essere giustificata collegialmente dalla Commissione esaminatrice, con motivata relazione da inoltrare al Direttore Generale.

Art. 8 Sessioni d'esame

1. Le sessioni d'esame sono due all'anno e si svolgono, **indicativamente**, nei mesi di **Aprile** ed **Ottobre**;
2. Salvo casi eccezionali valutati dall'Amministrazione, le sessioni di esame, al fine di una gestione funzionale e sostenibile per lo stesso Ente, sono convocate a fronte di un numero minimo di 3 (tre) richieste per ogni sessione prevista;
3. Sono a cura dell'Ufficio le necessarie consultazioni, anche informali, al fine di stabilire le date e le altre modalità operative per il migliore svolgimento dell'esame;
4. Per ogni materia d'esame, i quesiti presenti nell'elenco preliminare devono essere almeno in numero di 100 (cento), salvo diverse disposizioni in materia da parte di Enti sovraordinati;
5. Sulla base di quanto emerso dalle suddette consultazioni, il Dirigente del Servizio Trasporti indice le sessioni d'esame, con provvedimento che viene pubblicato sul sito Web della Provincia di Siena. Con tale provvedimento sono stabiliti i termini entro i quali i candidati devono presentare la domanda di ammissione, la sede, la data e l'ora delle prove d'esame e viene approvato l'avviso pubblico di cui all'art.4;

6. Fissata la data di una seduta di esame, il Presidente della Commissione, almeno 15 giorni prima della data stabilita, la comunica agli interessati, mediante lettera raccomandata A/R o altro idoneo mezzo di comunicazione in grado di fornire certezza della ricezione, precisando il luogo e l'ora di inizio dell'esame;

Art. 9

Programma d'esame

1. Il programma d'esame è specificamente dettagliato nell'Allegato 2A del presente Regolamento, di cui fa parte integrante e sostanziale.

Art. 10

Prove di esame

1. L'esame consiste nello svolgimento **di una prova scritta su quesiti a risposta multipla** predeterminata vertenti su:
 - A - La circolazione stradale;**
 - B - Il Trasporto merci;**
 - C - La navigazione;**
 - D - Il P.R.A.;**
 - E - Il regime tributario**
2. A ciascun candidato vengono consegnate 5 schede, una per ciascuna disciplina oggetto del programma d'esame, (v. allegato 2A), ogni scheda contenente 5 argomenti, ognuno articolato su tre possibili risposte per un totale parziale di 15 a scheda e complessivo di 75 risposte per tutte le 5 schede;
3. La prova d'esame dura 2 ore ed è superata dai candidati che rispondono in maniera esatta ad almeno 14 quesiti per ogni disciplina (scheda) formante oggetto del programma d'esame;

L'abilitazione sarà quindi conseguita dai candidati che avranno commesso non più di un errore per ogni scheda.

4. La seduta dedicata alla prova di esame si intende comprensiva della correzione dell'elaborato;
5. Al termine della seduta d'esame la Commissione formerà l'elenco dei candidati che hanno sostenuto la prova, con l'indicazione per ciascuno di loro se idoneo, non idoneo o assente;
6. L'elenco, sottoscritto dal Presidente o suo delegato, dal Segretario e dagli altri membri della Commissione, sarà affisso nel medesimo giorno nella sede della prova d'esame e successivamente pubblicato sul sito web dell'Amministrazione Provinciale di Siena;
7. Le prove di concorso non avranno comunque luogo, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 9.5.1994 n. 487:
 - in giorni di festività civile o religiosa del calendario italiano
 - in giorni di festività religiose ebraiche
 - in giorni di festività religiose valdesi.

Art. 11

Svolgimento della prova scritta

1. All'ora stabilita per ciascuna prova, il Presidente della Commissione esaminatrice o suo delegato procede all'appello e all'identificazione dei concorrenti e, previo accertamento della

loro identità personale, li fa collocare in modo che non possano comunicare fra loro, quindi fa sorteggiare da uno dei candidati cinque questionari che saranno oggetto della prova da svolgere;

2. I candidati che si presenteranno dopo la conclusione delle procedure di identificazione non saranno ammessi alla prova;
3. Successivamente il Presidente della Commissione esaminatrice o suo delegato insieme al segretario e a un candidato, dopo aver sorteggiato i questionari, procedono alla loro fotocopiatura, per la conseguente distribuzione ai candidati;
4. Ogni questionario contiene cinque domande ciascuna con tre risposte che potranno essere:
 - tutte e tre vere;
 - due vere e una falsa;
 - una vera e due false;
 - tutte e tre false;
5. Il candidato dovrà barrare esclusivamente con un segno X la lettera "V" o "F" a seconda che consideri la risposta vera o falsa;
6. Non saranno fornite spiegazioni circa il significato dei termini o locuzioni contenuti nelle proposizioni delle domande;
7. La risposta verrà considerata errata anche nei seguenti casi:
 - Segno X apposto al di fuori delle caselle destinate alle risposte;
 - Segno X mancante;
 - Segno X apposto su entrambe le lettere "V" ed "F";
 - Altre modalità di contrassegno diverse dal Segno X;
8. Non sono assolutamente ammesse correzioni sul questionario pertanto, i candidati prima di marcare la risposta, devono ponderare con attenzione i quesiti da risolvere. Ogni eventuale correzione sarà considerata errore;
9. Durante lo svolgimento della prova non è consentito:
 - Consultare testi, fogli o manoscritti;
 - Comunicare con gli altri candidati;
 - Copiare o far copiare le risposte dei quesiti;
 - Utilizzare altre penne al di fuori della penna fornita;
 - Utilizzare altri fogli al di fuori delle schede fornite;
 - Allontanarsi dall'aula prima del termine del turno d'esame;
 - Utilizzare o comunque tenere attivati telefoni cellulari e qualsiasi altro tipo di apparecchiature di comunicazione;
10. I candidati colti in flagrante violazione di tali disposizioni saranno allontanati dall'aula e considerati non idonei alla prova d'esame. La Commissione cura l'osservanza delle disposizioni stesse ed ha facoltà di adottare i provvedimenti necessari;
11. Al candidato sono consegnati per la prova di esame i materiali per l'espletamento della stessa;
12. Per la prova scritta deve essere utilizzata esclusivamente, a pena di nullità, carta recante il timbro dell'Ente la firma di un membro della Commissione esaminatrice e la penna biro fornita dall'Ente;

Art. 12

Adempimenti dei concorrenti e della Commissione per le prove scritte

1. Il candidato prima di iniziare la prova deve apporre nello spazio in alto della scheda:
 - Cognome e nome a stampatello;
 - La data (il giorno della prova);
 - La propria firma leggibile;
2. I lavori svolti dai candidati e tutta la documentazione relativa al concorso sono custoditi a cura del Presidente della Commissione.

Art. 13

Processo verbale delle operazioni d'esame

1. Di tutte le operazioni di esame e delle deliberazioni prese dalla Commissione esaminatrice, anche nel giudicare i singoli lavori, si redige apposito verbale sottoscritto da tutti i commissari e dal segretario.
2. Il Presidente della Commissione esaminatrice fornisce direttive al segretario della Commissione affinché la verbalizzazione dei lavori della Commissione permetta la ricostruzione, a posteriori, dell'attività e della formazione delle decisioni della Commissione stessa.

Art. 14

Dichiarazione di idoneità e rilascio dell'attestato

1. Ultimate le formalità di cui all'articolo precedente, la Commissione forma l'elenco degli idonei al conseguimento dell'attestato e lo trasmette, unitamente all'originale del verbale sottoscritto da tutti i componenti, al Dirigente del Servizio competente. L'elenco è pubblicato tramite apposita disposizione conclusiva del procedimento nell'Albo pretorio della Provincia e sul sito Web dell'Ente;
2. Il Servizio Trasporti, su richiesta, provvede al rilascio degli attestati agli interessati o a persone da questi delegate in forma scritta;
3. Il Dirigente del Servizio competente provvederà ad evadere eventuali richieste di duplicati (per smarrimento, deterioramento, ecc.), secondo le procedure previste dalle normative vigenti;

Art. 15

Mancato conseguimento dell'idoneità

1. In caso di mancato superamento dell'esame, il candidato non potrà ripresentare la domanda prima di due mesi dalla data dell'esame non superato;
2. Alla nuova domanda dovranno essere allegati la ricevuta dei bollettini dei nuovi versamenti delle tasse previste, mentre gli altri certificati richiesti dovranno essere prodotti solo se quelli allegati alla precedente domanda sono scaduti in validità al momento della predetta nuova domanda.

Art.16

Revoca dell'attestato di idoneità

1. Il Dirigente del Servizio Trasporti dispone la revoca dell'attestato di idoneità qualora sopravvenga uno degli elementi o fatti di cui all'art. 3 comma 2.

Art. 17

Disposizioni finali e transitorie

1. l'elenco completo dei quesiti, con le relative fasi di elaborazione e di aggiornamento, si intende tacitamente sostituito da un eventuale elenco nazionale messo a disposizione dal Ministero dei Trasporti, Dipartimento Trasporti Terrestri;
2. Per quanto non disciplinato dal presente Atto si rinvia a specifica normativa vigente in materia.

Programma di esame per l'accertamento dell'idoneità all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto (ex-allegato 1 del D.M. 16.04.1996, n. 338 “ Atto concernente i programmi d'esame e le modalità di svolgimento degli esami di idoneità all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto”).

A) La circolazione stradale.

- Veicoli eccezionali e trasporti in condizione di eccezionalità;
- Nozione di veicolo;
- Classificazione e caratteristiche dei veicoli;
- Masse e sagome limite;
- Traino di veicoli;
- Norme costruttive e di equipaggiamento;
- Accertamenti tecnici per la circolazione;
- Destinazione ed uso dei veicoli;
- Documenti di circolazione ed immatricolazione;
- Estratto dei documenti di circolazione e di guida
- Circolazione su strada delle macchine agricole e delle macchine operatrici
- Guida dei veicoli;
- Formalità necessarie per la circolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi;
- Formalità necessarie per il trasferimento di proprietà degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi e per il trasferimento di residenza dell'intestatario.

B) Il trasporto di merci.

- Albo Nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi;
- Comitati dell'Albo e le loro attribuzioni;
- Iscrizioni nell'Albo, requisiti e condizioni;
- Iscrizioni delle imprese estere;
- Fusioni e trasformazioni;
- Abilitazioni per trasporti speciali;
- Variazioni dell'Albo;
- Sospensioni dell'Albo;
- Cancellazione dell'Albo
- Sanzioni disciplinari;
- Effetti delle condanne penali;
- Reiscrizioni, decisioni, competenze, ricorsi;
- Omissione di comunicazioni all'Albo;
- Autorizzazioni;
- Tariffe a forcilla per i trasporti di merci;
- Documentazione obbligatoria per il trasporto di cose per conto di terzi;
- Trasporto merci in conto proprio;
- Licenze;
- Commissione per le licenze, esame e parere;
- Elencazione delle cose trasportabili;
- Revoca delle licenze;
- Ricorsi;
- Servizi di piazza e di noleggio;
- Esenzioni dal disciplinamento del trasporto merci;
- Trasporti internazionali.

C) Navigazione

- Accenni sulle norme che regolano la navigazione in generale;

- Acque marittime entro ed oltre sei miglia dalla costa;
- Navi e galleggianti;
- Unità da diporto;
- Costruzione delle imbarcazioni da diporto;
- Accertamenti e stazzatura delle imbarcazioni e delle navi;
- Iscrizione ed abilitazione alla navigazione delle imbarcazioni e delle navi da diporto;
- Rilascio, rinnovo ed aggiornamento delle licenze;
- Visite periodiche ed occasionali delle imbarcazioni e delle navi;
- Collaudo e rilascio certificato d'uso dei motori;
- Competenze del R.I.Na.
- Iscrizione nei registri di imbarcazioni e navi (per dichiarazione di costruzione, prima iscrizione, trasferimento). Cancellazione dei registri;
- Trascrizione nei registri di atti relativi alla proprietà e di altri atti e documenti per i quali occorre la trascrizione; iscrizione o cancellazione di ipoteche: rilascio estratto matricolare o copia di documenti;
- Noleggio e locazione;
- Importazione ed esportazione delle imbarcazioni, delle navi e dei motori;
- Regime fiscale ed assicurativo;
- Esami per il conseguimento dell'abilitazione al comando ed alla condotta di imbarcazioni;
- Esami per il conseguimento dell'abilitazione al comando di navi;
- Esami per il conseguimento dell'abilitazione alla condotta di motori;
- Validità e revisione delle patenti nautiche;
- Norme per l'esercizio dello sci nautico.

D) Il P.R.A.

- Legge del P.R.A.;
- Legge istitutiva I.E.T.;
- Compilazione delle note;
- Iscrizioni;
- Trascrizioni;
- Annotazioni;
- Cancellazioni.

E) Il regime tributario

- Le imposte dirette ed indirette in generale;
- L'I.V.A.: classificazione delle operazioni, momento impositivo;
- Fatturazione delle operazioni;
- Fatturazione delle prestazioni professionali;
- Ricevuta fiscale: forme e contenuti;
- Il principio di territorialità dell'imposta: operazioni internazionali e intercomunitarie;
- Registri contabilità IVA;
- Dichiarazione annuale IVA;
- Regimi speciali per la determinazione del reddito d'impresa e dell'IVA;
- Imposte indirette relative alla circolazione dei veicoli.

e) di non essere stato interdetto o inabilitato o dichiarato fallito, ovvero non essere in corso, nei suoi confronti, un procedimento per dichiarazione di fallimento;

f) di possedere il diploma di istruzione superiore di secondo grado, o equiparato, di:

_____,
conseguito presso l'istituto _____
con sede in _____, in data _____ (anno scolastico
_____/____);

g) che non sussistono né nei propri confronti, né nei confronti di persone conviventi, le cause di divieto, di sospensione e di decadenza previste dall'art.10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 (*Disposizioni contro la Mafia*);

h) di autorizzare la Provincia di Siena, o altri soggetti con essa convenzionati, al trattamento dei dati personali a fini statistici ai sensi della L. 31 dicembre 1996, n. 675;

Chiede, inoltre, che in caso di esito positivo gli/le venga rilasciato il/i certificato/i di idoneità professionale, che ritirerà personalmente o tramite persona a ciò espressamente delegata, e per il quale provvederà contestualmente al pagamento dell'imposta di bollo.

A L L E G A

- la ricevuta del pagamento dei diritti di segreteria di € 50,00 sul conto corrente postale n. 10662534 intestato a: **Amministrazione Provinciale di Siena – Sanzioni TPL e diritti D.Lgs. 112/1998 Ser.Tes.**, che in nessun caso verrà rimborsato e nella cui causale dovrà essere specificato l'esame per il quale la tassa è stata versata (*esame per l'idoneità ad attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto su strada*);

Le comunicazioni relative all'esame dovranno essere inviate al seguente indirizzo¹:

Sig./Sig.ra _____

Via _____ n. _____ Cap. _____, Prov. _____

Città _____

Recapito telefonico _____ - Cell. _____.

Data _____

Firma del/della dichiarante (per esteso e leggibile)

Allegare copia di regolare documento d'identità in corso di validità

¹ Indicare solo se il recapito è diverso dalla residenza già indicata.